



Gruppo Consiliare Chiusi

Al Sindaco del Comune di Chiusi
Al Consiglio Comunale Comune di Chiusi
Alla Commissione Controllo e Garanzia Comune di Chiusi

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, O IN SUBORDINE DELLA SOSPENSIONE, AI SENSI DELL' ART 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE 164/2014, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA IN DATA 23 MAGGIO 2018 E CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN USUFRUTTO TRENTENNALE DEL TEATRO MASCAGNI ALLA FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE

Premesso

che in data 23 maggio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione avente ad oggetto la "concessione in usufrutto trentennale del Teatro Mascagni alla Fondazione Orizzonti d'Arte"

che tale delibera è stata assunta in assenza dei requisiti di validità ed efficacia previsti dalla legge e specificati dalla Giurisprudenza.

Nella fattispecie, oltre ad essere di fronte alla totale mancanza della necessaria e dovuta esposizione della sussistenza dei requisiti di legge, di fatto ci troviamo di fronte a:

1. mancata verifica della natura del bene.

Come ben noto a codesta amministrazione e nello specifico al Sindaco ed al Presidente dell'Associazione, cariche coperte dallo stesso soggetto fisico, nella fattispecie stiamo parlando del Teatro Mascagni di Chiusi. Il sig. Bettolini né in qualità di Sindaco né in qualità di Presidente dell'Associazione ha fornito i dovuti propedeutici elementi qualificativi del bene, atti ad inquadrare la natura giuridica dello stesso. Non si può sottacere sul fatto che il T.u. dei beni culturali oggi prevede:

a) esistono beni del tutto e definitivamente inalienabili: immobili e aree di interesse archeologico; immobili riconosciuti monumenti nazionali; immobili appartenenti allo Stato o agli enti territoriali dichiarati di interesse particolarmente importante per la testimonianza della storia; va chiarito che la predetta inalienabilità non vale per i negozi di trasferimento che vedano come parti lo Stato e gli enti locali;

b) tutti gli altri beni sono provvisoriamente inalienabili in attesa della verifica;

c) effettuata la verifica e riconosciuta la loro culturalità, essi possono essere alienati previa autorizzazione. Trattasi di autorizzazione specifica, caratterizzata da adeguate garanzie (tutela, valorizzazione, pubblico godimento del bene) e da specifiche obbligatorie destinazioni d'uso del bene;

d) l'autorizzazione alla cessione equivale ad automatica sdemanializzazione del bene, il quale da quel momento perde il carattere di bene demaniale ed acquista il carattere di normale bene culturale.

e) se, invece, dopo la verifica, il bene non viene più ritenuto culturale, mancando la culturalità viene meno anche il suo connotato di bene demaniale. Si deve aprire un procedimento di sdemanializzazione autonomo (art. 12 comma 5) poiché può essere sempre un bene demaniale non culturale. Dopo il procedimento di sdemanializzazione, il bene è liberamente trasferibile.

Ebbene nella fattispecie risulta assolutamente mancante ogni obbligatoria esposizione e valutazione giuridica del bene che dovrebbe costituire il requisito primario di valutazione e di fondamento della decisione consiliare adottata.

2. la mancata valutazione della natura del bene e la compatibilità delle posizioni coinvolte
Nella fattispecie siamo dinanzi ad un bene pubblico. Tutti i beni del demanio, sia necessario sia accidentale, sono inalienabili, cioè non possono essere trasferiti ad altri soggetti. Il principio dell'inalienabilità comporta inoltre la conseguenza che essi «non possono formare oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalla legge». Ciò significa che soltanto l'autorità amministrativa cui è affidata la cura del bene può costituire su di esso un diritto reale quale usufrutto o servitù, valutando la compatibilità dei diritti dei terzi con la funzione cui il demanio deve assolvere.
3. la valutazione di convenienza

Si ricorda a tal proposito che conforme giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene che operazioni quali comodato od usufrutto di beni pubblici, possono essere effettuate solo se sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni unitamente alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione posta in essere.

Allo stato, per le ragioni che in seguito si riassumono, non appare sussistente suddetto requisito.

Ovviamente e per completezza di esposizione, si sottolinea che l'eventuale natura di diritto pubblico dell'associazione avrebbe determinato il superamento di eventuali percorsi obbligati imposti dalla legge. Si chiede pertanto al sig. Iuri Bettolini di fornire i chiarimenti allo stato resosi necessari, sulla natura dell'Associazione Orizzonti.

Quanto sopra in termini di diritto, non può non essere considerato ed interpretato in stretta connessione con gli elementi concreti e di fatto che in seguito si riassumono:

La presidenza dell'Associazione

il Sindaco di Chiusi in base a modifica dello Statuto della Fondazione approvata con deliberazione consiliare N° 11 del 08/02/2017 e riconosciuta dalla Regione Toscana in data 12/04/2017 al N° 4605 è nominato, di diritto, Presidente della Fondazione, e come tale tra le molteplici funzioni *esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione*

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

cura le relazioni con enti ed istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

che nell'assunzione della stessa delibera consiliare N° 11 del 08/02/2017 un Consigliere di maggioranza, al fine di ribadire l'esigenza della modifica statutaria ha reso agli atti la seguente dichiarazione:

Dal momento in cui lo Statuto sarà modificato il Sindaco risponderà direttamente come Presidente della Fondazione sul funzionamento della stessa dinanzi al Consiglio comunale, che è l'organo che dà gli indirizzi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Stato e capacità patrimoniale ed economica dell'Associazione Orizzonti

triennio 2018/2020

lo scrivente evidenzia che allo stato manca qualsivoglia informazione sul progetto 2018/2020 presentato da Orizzonti, fondamentale per la dotazione economica dell'Associazione. Anzi, nel totale silenzio del Sindaco e del Presidente dell'Associazione, appare che in data 06/06/2018 Rep N° 581 il Mibact non ha accolto, sulla base dei punteggi riportati nelle schede di qualità artistica, il progetto presentato dalla Fondazione Orizzonti D'Arte per il triennio 2018/2020 escludendola così dall'attribuzione di contributi ministeriali.

A tal proposito si ricorda che il Protocollo AOOGR/A.100.10.10 della Regione Toscana, indirizzato ai Presidenti delle Fondazioni ed avente per oggetto "Modalità per il controllo e la vigilanza sull'Amministrazione delle Fondazioni art 25 c.c., art 5 D.P.R. 361/2000 e art 10 DPRG 17/07/2001 n. 31/R Fondazioni soggette al controllo della Regione Toscana ricordava che le fondazioni sono tenute ad inviare annualmente alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi comprensiva dell'aggiornamento della situazione patrimoniale corredata da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, con invito a trasmettere entro il 30 maggio 2108 :

- conto consuntivo e relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 comprensiva della situazione patrimoniale
- bilancio di previsione e relazione programmatica per l'anno 2018
- questionario, debitamente compilato e scheda riassuntiva voci per il calcolo del patrimonio netto debitamente compilata indicando alla voce "fondo di dotazione iniziale" l'ammontare del fondo destinato a garanzia dei creditori al momento del riconoscimento della personalità giuridica

Nota a parte merita la circostanza che il fondo di dotazione iniziale della Fondazione Orizzonti è stato azzerato dalle perdite conseguite negli anni tanto da incorrere in una procedura di disconoscimento della personalità giuridica avviata dalla Regione Toscana a causa della "completa erosione del fondo di dotazione"

A ciò si deve aggiungere che nel passato alla Fondazione Orizzonti D'Arte sono stati attribuiti contributi pubblici annuali da parte dell'Ente Comunale a far data dal 2012 secondo il seguente prospetto

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo Comune	70.000,00	148.200,00	160.999,99	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

che per il saldo del contributo **relativo alle gestione per l'anno 2018**, in data 23/02/2018, è stata inoltrata richiesta da parte del Direttore Generale della Fondazione Orizzonti d'Arte, nominato dal Sindaco, di esecuzione del correlativo bonifico presso la Banca Popolare di Spoleto

triennio 2015/2017

nel verbale del Consiglio d'Indirizzo del 12/01/2017 è dato leggere che il contributo del Comune per il 2017 era già stato utilizzato, anticipato dalla Banca Valdichiana, "per pagare il 2016"

che il bilancio dell'anno 2016 presenta € 158.543,52 quale debito, nei confronti di Banca Valdichiana, per anticipazioni per "contributi ministeriali e regionali " oltre ad un mutuo di originari € 50.000,00

che la Fondazione Orizzonti d'Arte si è vista riconoscere dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo , in base alla disciplina contenuta nel Decreto 1 Luglio 2014, per il triennio 2015/2017 , e successive modifiche afferenti i criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo , a valere sul Fondo unico per lo spettacolo , di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163

€ 79.265,00 di cui al protocollo ministeriale N° 734 del 09/07/2015
€ 55.546,00 di cui al protocollo ministeriale N° 1415 del 08/11/2016
€ 59.434,00 di cui al protocollo ministeriale N° 1399 del 06/09/2017

mancato adempimento fiscale

Altro elemento valutativo posto a fondamento della presente istanza di annullamento in autotutela è il fatto che nonostante le richieste e le domande nel corso del Consiglio Comunale del 23/05/2018 e nonostante le conoscenze necessariamente acquisite dal Sindaco di Chiusi, Presidente della Fondazione Orizzonti, in base agli obblighi di legge , nulla è stato riferito in tale sede ne' in merito al bilancio preventivo 2018 ne' in merito al bilancio consuntivo 2017 ne' in merito all'entità e destinazione dei contributi ricevuti ne' in merito alla programmazione della Fondazione per l'anno 2018, salvo la generica indicazione che il bilancio 2017 era al controllo del Revisore dei Conti ed all'altrettanto generica indicazione espressa e riguardante la necessità di conferire in usufrutto trentennale alla Fondazione il Teatro Mascagni . Conseguentemente la delibera assunta in data 23/05/2018 non è fondata su un'esatta cognizione dello stato in essere e pertanto non atta a comprendere e determinare la finalità del conferimento in usufrutto del Teatro ,che per inciso era già in dotazione gratuita alla Fondazione in base ad apposita convezione statutaria.

Ciò appare ancor più grave se consideriamo che in sede di deliberazione ne' il Sindaco ne' il Segretario Comunale , appositamente chiamato ad offrire chiarimenti , sono stati in grado di riferire il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà e come tale conferimento impatti nel bilancio comunale e/o nel bilancio della Fondazione

Considerata

la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività , in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico

lo strumento dell'autotutela , proprio dell'attività amministrativa al fine di correggere la portata dell'azione posta in essere onde consentire il miglior perseguimento dell'interesse pubblico , così come declinato dal principio di legalità in senso ampio

si impegna :

Il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale ad avvalersi del disposto della legge 7 agosto 1990 N° 241 e successive modifiche al fine di deliberare

in via principale l'annullamento della delibera assunta in data 23/05/2018 ed avente per oggetto il conferimento in usufrutto del Teatro Mascagni alla Fondazione Orizzonti D'Arte

in via subordinata la sospensione di tale delibera al fine di sottoporre la medesima ad una valutazione di opportunità in merito all'effettivo perseguimento del pubblico interesse

